

ABI | Bancaria Editrice | ABIEventi | ABIFormazione | OSSIF | ABI Lab | CBI |
 Bancomat


Chi siamo | Network ABI | Newsletter | Pubblicità | Feed RSS | Multimedia | Contatti | Privacy



Home Video Foto Speciali BancheNews Partner

Banca | Tecnologie | Sicurezza | Pagamenti | Imprese | Persone

Gli Speciali 2015

Funding & Capital Markets Forum

Unione dei mercati dei capitali, finanza corporate, raccolta bancaria, private debt: oltre 60 relatori di livello internazionale riuniti per...

e-Commerce Forum

Il punto sullo scenario di mercato e i trend del settore dello shopping online: gli approfondimenti e le videointerviste rilasciate dai...

Dimensione Cliente

Come si sta trasformando la banca retail in ambiente multicanale? Come migliorare la customer experience? Come fidelizzare il cliente? Tante...

Home > Banca

Banca



A A Invia Stampa

I nuovi strumenti di recupero del credito

La nuova possibilità di ricerca telematica dei beni da pignorare migliora la tutela dei creditori e rende più efficiente l'esecuzione mobiliare. Come funziona il nuovo strumento introdotto nel 2014 e modificato dal d.l. 83/2015?

Maria Luigia Ienco

Il recupero del credito ha da sempre rappresentato una delle principali attività espletate dalle banche, richiedendo un ingente impiego di tempo e risorse, con lo sviluppo di tecniche sempre più sofisticate per la ricerca e l'individuazione dell'esatta consistenza del patrimoniale del debitore. La possibilità di conoscere i dati personali del debitore ha rappresentato, quindi, per anni il vero punto nodale del problema, in quanto si è dovuto coniugare il diritto alla riservatezza del debitore con quello del creditore ad ottenere le informazioni utili per soddisfare le proprie ragioni.

Relativamente ai beni immobili esiste un sistema telematico che consente l'immediata individuazione del patrimonio del debitore, attraverso la consultazione di banche dati pubbliche (ma a pagamento), operative sull'intero territorio nazionale, quali Catasto ed Ufficio del Territorio. Discorso ben differente è quello relativo all'individuazione del **patrimonio mobiliare** del debitore. In tal senso, i beni sottoponibili ad esecuzione forzata sono:

- beni mobili;
- mobili registrati;
- crediti nei confronti di terzi, depositi bancari e redditi da lavoro.

Le novità legislative del 2014 modificate dal dl 83/2015

Prima della riforma, l'unica opzione disponibile per il creditore insoddisfatto era rappresentata dal ricorso ad agenzie investigative, pronte a mettere in campo strumenti e tecniche di particolare complessità. Un'opzione gravosa sul piano strettamente economico, ma che – se non altro – evitava al creditore di brancolare nel buio nell'affannosa ricerca di beni da sottoporre ad esecuzione. Tale situazione ha consentito, negli anni, al debitore particolarmente scaltro di poter occultare le proprie risorse patrimoniali, arrecando danno ed indebolendo le azioni dirette al recupero del credito.

Ma il sistema è stato fortemente innovato per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge n.132/2014 (convertito dalla legge n. 162/2014), con cui il Governo ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento una norma – l' **art.492 bis c.p.c.** – che consente al creditore di poter a **cedere telematicamente alle banche dati** della pubblica amministrazione al fine di poter individuare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento.

Questo intervento è stato realizzato con l'espresso fine di migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei (si considerino, ad esempio, i Paesi scandinavi dove la ricerca dei beni da pignorare è demandata a un'agenzia pubblica appositamente costituita; oppure Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia, dove il creditore ha il diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l'Ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l'esecuzione).

Dalla parte dei creditori

“Ex Parte Creditoris” è il portale giuridico gratuito (www.expartecreditoris.it), gestito dagli avvocati Antonio De Simone e Maria Luigia Ienco, per supportare le esigenze dei creditori e fornire un approfondimento sulla gestione del contenzioso bancario. Grazie a un lavoro di aggiornamento continuo, la rivista online contribuisce alla diffusione delle tecniche e delle best practice dirette al recupero del credito; alla valutazione delle possibili soluzioni innovative in termini di analisi di benchmarking; all'individuazione degli strumenti per una deflazione del contenzioso bancario. Con l'obiettivo di riequilibrare le voci e i punti di vista contrapposti.

Per approfondimenti [vedi l'articolo di Bancaforte](#)

[Come accedere alle informazioni](#)



Dati fondamentali per la gestione del credito

Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato di Cerved Credit Management, sottolinea a Bancaforte la crescente importanza del Data driven credit...

MISURA LA TUA COMPETITIVITÀ

Antirapina

Sullo scaffale

Guida alla tassazione

MK

Accessi in sicurezza



Guida alla tassazione

Disponibile l'edizione 2015 della storica Guida curata da Enzo Mignanelli sulla fiscalità delle attività finanziarie. Con tutte le novità legislative...

Convegni ABI

Forum BANCASSICURAZ 2015

Costi & Business 2015

CARTE 2015

Le modalità per l'accesso alle banche dati della PA (ex art.492 bis c.p.c.) sono descritte dagli art. 155-bis e seguenti disp. att. c.p.c. Il procedimento, introdotto dalla norma, è così strutturato:

- il creditore, munito di titolo esecutivo, successivamente alla notifica dell'atto di precetto, deve presentare una **istanza al presidente del Tribunale**, che autorizza l'interrogazione;
- a questo punto, sarà l'Ufficiale giudiziario a procedere concretamente alla **consultazione telematica** nel rispetto dei termini di cui all'art. 482 c.p.c.;
- in caso di esito negativo, il primo luogo è prevista la possibilità per il creditore di ottenere che l'**Ufficiale giudiziario interroghi il debitore circa eventuali giacenze** e/o crediti verso terzi, in secondo luogo, l'eventuale dichiarazione mendace sarà sanzionata con l'applicazione di una multa fino a 316 euro e la reclusione fino a un anno.
- in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche, il **legale del creditore potrà interrogare direttamente** le dette banche dati – sempre previa autorizzazione ex articolo 492-bis.

La riforma ha istituito così il diritto del creditore munito di titolo esecutivo - previa autorizzazione del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato – di interrogare telematicamente, a mezzo dell'Ufficiale giudiziario, tutte le **banche dati** delle Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare:

- Anagrafe tributaria;
- PRA – Pubblico registro automobilistico;
- Enti previdenziali;
- Anagrafe bancaria dei conti correnti.

L'intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, quale soggetto qualificato, consentirà, nelle intenzioni del legislatore, proprio quel temperamento tra le esigenze investigative del creditore e la cautela nel trattamento dei dati personali del debitore. Il nuovo sistema di ricerca consentirà al creditore, in luogo del dispendioso ricorso alle agenzie investigative di effettuare una vera e propria radiografia del patrimonio del debitore, con un processo più semplice ed economico.

La portata innovativa dello strumento risulta inoltre amplificata dalla possibilità per il creditore, nell'ipotesi in cui la ricerca telematica abbia esito negativo, di ottenere, come detto, che l'Ufficiale giudiziario interroghi il debitore circa eventuali giacenze e/o crediti verso terzi, con un sistema sanzionatorio per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, che prevede l'applicazione di una multa e finanche la reclusione.

Più slancio al mercato NPL

Tale strumento è chiaramente destinato a conferire maggiore efficacia al recupero del credito, precludendo di fatto al debitore (multa e reclusione costituiscono in tal senso un indubbio deterrente) la possibilità di occultare in tutto o in parte il proprio patrimonio e/o la propria situazione reddituale.

Viene finalmente decretata la fine della caccia al tesoro del creditore e del relativo "gioco a nascondino" del debitore, nel segno di una concreta efficacia ed efficienza del sistema della giustizia italiana, che consentirà, non da ultimo, di attrarre gli investitori stranieri nell'acquisito dei crediti non performing, con possibile ripresa di valore principalmente per i crediti chirografari polverizzati.

In altri termini, la legge n. 162/2014 prima e il d.l. 83/2015 poi (entrato in vigore il 27 giugno 2015) hanno dato un forte impulso alle azioni dirette al recupero del credito, destinate, fino a poco tempo fa, ad avere esito infruttuoso.

Maria Luigia Ienco, avvocato e direttore scientifico Ex Parte Creditoris

9 Luglio 2015

Tweet { 2 } Share 19

Mi piace [Piace a Lilla Ienco](#) e altre 4 persone.

Articoli correlati

Prestito Vitalizio, si apre un mercato da 2 miliardi di euro

Grazie alle recenti modifiche del quadro normativo, le banche hanno l'opportunità di rispondere efficacemente alla crescente esigenza di credito da...

Il mattone diventa liquido: tutte le novità del Prestito Ipotecario Vitalizio

E' da poco entrata in vigore la legge che rende più flessibile e certo questo strumento finanziario utile per sostenere il reddito degli anziani...

Un portale giuridico per i creditori

"Ex Parte Creditoris" è la rivista online dedicata al tema del contenzioso bancario visto dalla parte dei creditori. Ne parlano gli avvocati...

CREDIamoCI, un accordo per il credito alle famiglie

Intesa tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, con un'agenda di lavoro a tutto campo su accesso al credito, sostegno alle famiglie in...

ABI | Bancaria Editrice | ABIEventi | ABIFORMAZIONE | OSSIF | ABI Lab | CBI | Bancomat



Banca | Tecnologie | Sicurezza | Pagamenti | Imprese | Persone



Chi siamo | Network ABI | Newsletter | Pubblicità | Feed RSS | Multimedia | Contatti | Privacy

CERCA



Copyright ABIServizi S.p.a. 2015